

# **COMUNE DI SOLEMINIS**

**PROVINCIA DI CAGLIARI**

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Approvato con delibera del C.C.**

**n° 5 del 25 Febbraio 2015**

# INDICE

## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 1** (Oggetto del Regolamento)
- Articolo 2** (Autonomia Comunale)
- Articolo 3** (Organi del Comune)
- Articolo 4** (Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori)
- Articolo 5** (Entrata in carica dei Consiglieri)
- Articolo 6** (Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale)
- Articolo 7** (Funzioni del Consiglio e delibere)
- Articolo 8** (Presidenza del Consiglio e attribuzioni del Presidente)
- Articolo 9** (Gruppi consiliari)
- Articolo 10** (Conferenza dei capigruppo)
- Articolo 11** (Commissioni consiliari)
- Articolo 12** (Lavori delle commissioni)
- Articolo 13** (Sedute del Consiglio Comunale)
- Articolo 14** (Pubblicità delle sedute)
- Articolo 15** (Personale in servizio durante le sedute)
- Articolo 16** (Iniziativa delle sedute consiliari)
- Articolo 18** (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno - Ordine del giorno aggiuntivo)
- Articolo 19** (Personale autorizzato a ricevere l'avviso di convocazione)
- Articolo 20** (Domicilio eletto dal Consiglio)
- Articolo 21** (Relata della notifica)
- Articolo 22** (Pubblicazione dell'ordine del giorno e della seduta)
- Articolo 23** (Inversione dell'ordine del giorno)
- Articolo 24** (Deposito delle pratiche)
- Articolo 25** (Supporto dei funzionari)
- Articolo 26** (Diritti dei Consiglieri)
- Articolo 27** (Consulenza del Segretario Comunale)
- Articolo 28** (Adempimenti prima della seduta)
- Articolo 29** (Seduta deserta)
- Articolo 30** (Seduta di seconda convocazione)

## Capo II

### DELLA DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Articolo 31** (Direzione delle adunanze)
- Articolo 32** (Poteri del presidente sui Consiglieri)
- Articolo 33** (Comportamento del pubblico)
- Articolo 34** (Validità della seduta)
- Articolo 35** (Dichiarazioni del Presidente)
- Articolo 36** (Argomenti non esauriti)
- Articolo 37** (Modalità degli interventi)
- Articolo 38** (Durata degli interventi)
- Articolo 39** (Fatto personale)

- Articolo 40** (Mozione d'ordine)
- Articolo 41** (Emendamenti)
- Articolo 42** (Emendamenti agli emendamenti)
- Articolo 43** (Presentazione ordini del giorno)
- Articolo 44** (Chiusura della discussione)

### **Capo III**

#### **DELLE VOTAZIONI**

- Articolo 45** (Modalità delle votazioni)
- Articolo 46** (Comportamento dei Consiglieri durante la proposta)
- Articolo 47** (Votazioni per scrutinio segreto)
- Articolo 48** (Votazioni riguardanti persone)
- Articolo 49** (Astensioni e dichiarazioni di voto)
- Articolo 50** (Votazioni di ballottaggio)

### **Capo IV**

#### **DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

- Articolo 51** (Poteri dei consiglieri)
- Articolo 52** (Delle interrogazioni)
- Articolo 53** (Risposta alle interrogazioni)
- Articolo 54** (Svolgimento delle interrogazioni)
- Articolo 55** (Modalità delle interrogazioni)
- Articolo 56** (Numero delle interrogazioni da svolgersi)
- Articolo 57** (Delle interpellanze)
- Articolo 58** (Dichiarazione dell'interrogante)
- Articolo 59** (Delle mozioni)
- Articolo 60** (Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)
- Articolo 61** (Mozione di sfiducia)
- Articolo 62** (Decadenza del Sindaco e della Giunta)
- Articolo 63** (Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco)
- Articolo 64** (Vacanza del seggio del Consigliere)
- Articolo 65** (Della verbalizzazione)
- Articolo 66** (Sedute segrete)
- Articolo 67** (Consigliere comunale con funzioni di Segretario)
- Articolo 68** (Funzioni del Segretario Comunale)
- Articolo 69** (Pubblicazione dei provvedimenti adottati)
- Articolo 70** (Redazione delle deliberazioni)
- Articolo 71** (Invio copie delle delibere ai capigruppo)
- Articolo 72** (Custodia delle deliberazioni)
- Articolo 73** (Indice delle deliberazioni)

### **Capo VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 74** (Firma di ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze)
- Articolo 75** (Comunicazioni del Presidente)

**Articolo 76** (Celebrazione di eventi e commemorazioni)

**Articolo 77** (Rinvio alle norme di legge)

**Articolo 78** (Entrata in vigore)

---

<b>Regolamento del Consiglio Comunale</b>
---

## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Articolo 1** (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comprende n. 78 articoli per la disciplina e il funzionamento del Consiglio Comunale.

**Articolo 2** (Autonomia Comunale)

1. Il Comune costituisce la cellula basilare dell'Ente Stato e, quale istituzione autonoma nei limiti posti dalla legge della Repubblica, rappresenta e riduce all'unità tutti gli interessi della comunità locale.

2. La sua opera, nella varietà delle diverse componenti, è rivolta:

- a) A rendere ai propri cittadini i pubblici servizi nel migliore dei modi possibili, assicurando trasparenza, economicità ed efficienza della relativa gestione;
- b) A valorizzare le personalità di ogni cittadino;
- c) A salvaguardare la cultura e le tradizioni dell'intera comunità che rappresenta;
- d) A garantire i diritti delle minoranze.

**Articolo 3** (Organi del Comune)

1. Gli organi del comune sono:

1. Il Consiglio Comunale;
2. La Giunta Municipale;
3. Il Sindaco.

**Articolo 4** (Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori)

1. La legge dello Stato disciplina:

1. L'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
2. La durata in carica del Consiglio Comunale e del Sindaco;
3. Il numero dei Consiglieri assegnati al Comune;
4. La posizione giuridica degli amministratori;
5. I casi di ineleggibilità e incompatibilità;
6. Le modalità per la nomina della Giunta municipale;
7. La procedura dei ricorsi;
8. Le indennità e le aspettative spettanti ai consiglieri.

**Articolo 5** (Entrata in carica dei Consiglieri)

1.I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.

#### **Articolo 6** (Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale)

1.La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2.La convocazione e la presidenza sono di competenza del Sindaco. In caso d' inosservanza vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.

#### **Articolo 7** (Funzioni del Consiglio e delibere)

1.Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo in tutta l'attività dell'Ente. La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 42 del T.U.E.L.

2.Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

#### **Articolo 8** (Presidenza del Consiglio e attribuzioni del Presidente)

1.Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Il Sindaco rappresenta il Consiglio e, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, assicura il buon andamento dei lavori dell'assemblea, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative; interpreta il Regolamento e ne impone l'osservanza; presiede la Conferenza dei capigruppo.

2.Il Sindaco può prendere la parola in qualsiasi momento, decide sulla ricevibilità degli atti presentati dai Consiglieri per l'esame da parte del Consiglio dando tempestiva comunicazione alla Conferenza dei capigruppo degli atti ritenuti irricevibili; dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati; assicura la regolarità delle sedute consiliari, può sospendere o togliere la seduta.

#### **Articolo 9** (Gruppi consiliari)

1.I Consiglieri si costituiscono in gruppi, a norma dell'art. 33 dello Statuto. A tali effetti, entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio, i Consiglieri devono dichiarare per iscritto al Sindaco a quale gruppo intendono aderire.

2.Di norma i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero. Quando risulti eletto un solo rappresentante di una lista a questi sono riconosciute le prerogative degli altri gruppi.

3.I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Sindaco. Con analoghe modalità è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso del mandato.

4.Ogni gruppo designa il proprio capogruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco, comunicando tempestivamente anche l'eventuale mutamento del capogruppo.

Qualora il gruppo non provveda a designare il capogruppo, il Sindaco fa riferimento al Consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.

#### **Articolo 10** (Conferenza dei capigruppo)

1. La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma dell'articolo precedente.

2. La Conferenza dei capigruppo:

- coadiuva il Sindaco nella programmazione dei lavori del Consiglio comunale;
- coadiuva il Sindaco nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale;
- concorre alla definizione degli ordini del giorno e mozioni.

3. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco quando si ravvisi la necessità o su richiesta di almeno due capigruppo. Della riunione viene redatto verbale da uno dei componenti.

#### **Articolo 11** (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

3. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.

L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

5. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti, e purché siano rappresentati almeno due gruppi consiliari.

Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.

## **Articolo 12** (Lavori delle commissioni)

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l'Aula consiliare.

## **Articolo 13** (Sedute del Consiglio Comunale)

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale, la quale deve avere spazi idonei per il pubblico.

2. Il Sindaco, sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso, purché sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo Pretorio e sul sito internet istituzionale.

3. In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche altri Comuni, il Sindaco, sentiti i capigruppo ed in accordo con gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

4. I consiglieri possono usare liberamente la Lingua Sarda nei loro interventi. Qualora si tratti di dichiarazioni a verbale, interrogazioni, interpellanze o mozioni, dovrà essere prodotto anche il testo in Lingua Italiana.

## **Articolo 14** (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute consiliari sono pubbliche.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

2. Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza tanto all'interno che all'esterno della sala consiliare.

## **Articolo 15** (Personale in servizio durante le sedute)

1. Il Segretario comunale potrà predisporre, con appositi turni, la presenza negli uffici di idoneo personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare. In occasione delle riunioni del C.C. i Responsabili del Servizio avranno cura di programmare l'orario di lavoro settimanale tale da garantire la presenza in ufficio e fornire a richiesta ogni necessaria consulenza sulle proposte inserite all'ordine del giorno.

## **Articolo 16** (Iniziativa delle sedute consiliari)

1. La convocazione del Consiglio con l'ordine degli argomenti da trattare è di competenza del Sindaco, il quale stabilisce anche la data delle sedute.

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli

argomenti dagli stessi richiesti. Nessuna richiesta può essere di norma presa in esame da parte del Consiglio qualora riguardi un argomento già trattato e conclusosi con apposito atto deliberativo. L'argomento di che trattasi può essere ridiscusso solo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri in carica.

#### **Articolo 17** (Sessioni e convocazioni)

1.L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

2.Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno **cinque** giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno **tre**; in caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno **24 ore**.

3.La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune.

La convocazione può essere altresì effettuata tramite email.

#### **Articolo 18** (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno - Ordine del giorno aggiuntivo)

1.Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno. Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo, il quale va notificato tempestivamente ai consiglieri e comunque almeno 24 ore prima dell'adunanza.

#### **Articolo 19** (Personale autorizzato a ricevere l'avviso di convocazione)

1.L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

2.Nel caso di convocazione tramite posta elettronica, l'avviso di convocazione va inviato all'indirizzo email comunicato dal Consigliere su un apposito modulo.

#### **Articolo 20** (Domicilio eletto dal Consiglio)

1.Qualora il Consigliere abbia la residenza in un altro comune ed intenda ricevere gli avvisi di convocazione in forma scritta al proprio domicilio, deve eleggere il domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

#### **Articolo 21** (Relata della notifica)

1.Nel caso di avviso di convocazione in forma scritta, la consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione di un messo comunale.

#### **Articolo 22** (Pubblicazione dell'ordine del giorno e della seduta)

1.L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato a cura del messo all'albo pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

2.Il servizio amministrativo avrà cura di informare la popolazione a mezzo del sito istituzionale dell'ente circa la riunione del Consiglio comunale.

### **Articolo 23** (Inversione dell'ordine del giorno)

1. Il Consiglio su proposta del Presidente, può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'o.d.g. senza particolari formalità.

### **Articolo 24** (Deposito delle pratiche)

1. Gli atti relativi alle proposte di delibera iscritte all'ordine del giorno sono in libera visione dei Consiglieri almeno **48 ore** prima della seduta durante l'orario di servizio.

### **Articolo 25** (Supporto dei funzionari)

1. I funzionari addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.

Sono tenuti, altresì, a partecipare alle riunioni consiliari laddove richiesto dagli amministratori.

Non possono, però, dare copie a estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate nella sala delle riunioni. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

2. Ogni consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali. A tal fine il consigliere deve rivolgersi al Segretario Comunale che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

### **Articolo 26** (Diritti dei Consiglieri)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Per le informazioni riservate il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato.

### **Articolo 27** (Consulenza del Segretario Comunale)

1. Il Segretario comunale può a richiesta dei consiglieri, fornire consulenza sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e su altre tematiche che attengono alla vita amministrativa dell'Ente per le quali siano stati adottati atti di impulso da parte degli organi Collegiali.

### **Articolo 28** (Adempimenti prima della seduta)

1. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei Consiglieri presenti è tale da renderla valida. A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri

### **Articolo 29** (Seduta deserta)

1. Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale.

### **Articolo 30** (Seduta di seconda convocazione)

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede a una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso.

2.La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi consegnati ai consiglieri nelle stesse modalità previste per la prima convocazione, almeno **tre giorni** prima per le sedute ordinarie e almeno **24 ore** prima per quelle straordinarie.

3.Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avvio per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

## **Capo II**

### **DELLA DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

#### **Articolo 31** (Direzione delle adunanze)

1.Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza e assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 32** (Poteri del presidente sui Consiglieri)

1.Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere e i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza. Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

#### **Articolo 33** (Comportamento del pubblico)

1.Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio senza disturbare lo svolgimento dei lavori.

2.In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

#### **Articolo 34** (Validità della seduta)

1.Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

2.L'adunanza s'intende valida quando è presente la metà del numero dei consiglieri assegnati, computando in tale numero il Sindaco. Alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 membri.

3.I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4.Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere la riunione per un tempo non superiore a 15 minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

5.I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.

### **Articolo 35** (Dichiarazioni del Presidente)

1. Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 15 minuti. Il Presidente pone, poi, in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### **Articolo 36** (Argomenti non esauriti)

1. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purchè tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno indicato nell'avviso originario. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione con mezzi celeri d'informazione.

### **Articolo 37** (Modalità degli interventi)

1. I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento; ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.

### **Articolo 38** (Durata degli interventi)

1. Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza. Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di dieci minuti. Il Presidente può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente.  
2. Nessun consigliere può intervenire più di due volte su lo stesso argomento. Il proponente e il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo.

### **Articolo 39** (Fatto personale)

1. Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

### **Articolo 40** (Mozione d'ordine)

1. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza. È mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale s'intenda procedere alla votazione. Su la mozione d'ordine decide il Presidente. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

### **Articolo 41** (Emendamenti)

1. Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.  
2. Ogni gruppo consiliare, per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a due.

#### **Articolo 42** (Emendamenti agli emendamenti)

1. La procedura di cui all'articolo precedente viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti.

#### **Articolo 43** (Presentazione ordini del giorno)

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.

#### **Articolo 44** (Chiusura della discussione)

1. La chiusura della discussione è dichiarata dal Presidente.

### **Capo III**

#### **DELLE VOTAZIONI**

#### **Articolo 45** (Modalità delle votazioni)

1. Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano e per schede segrete. Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.
2. terminate le votazioni, il Sindaco ne proclama l'esito. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti ed in ogni caso di irregolarità, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Sindaco può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

#### **Articolo 46** (Comportamento dei Consiglieri durante la proposta)

1. Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.
2. Il Consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purchè il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione. Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

#### **Articolo 47** (Votazioni per scrutinio segreto)

1. Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge – il presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza. La scheda dell'urna deve essere depositata personalmente da ogni altro consigliere.

#### **Articolo 48** (Votazioni riguardanti persone)

1.Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di norme che, per legge, o per statuto spettano al Sindaco.

2.Si può derogare alla votazione segreta quando la nomina delle persone è fatta su designazione dei capi gruppo consiliari e nessuno dei consiglieri presenti si è opposto alla proposta.

#### **Articolo 49** (Astensioni e dichiarazioni di voto)

1.Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

2.Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

3.Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

#### **Articolo 50** (Votazioni di ballottaggio)

1.Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione. Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

3.Nel caso di nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

### **Capo IV**

#### **DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

#### **Articolo 51** (Poteri dei consiglieri)

1.Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministratore Comunale.

#### **Articolo 52** (Delle interrogazioni)

1.L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

2.Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che non può avvenire oltre i 30 giorni della presentazione.

3.Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa. La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

### **Articolo 53** (Risposta alle interrogazioni)

1.L'esecutivo (Sindaco e Giunta) risponde a ogni interrogazione e, in genere, ad istanze di Sindacato presentate dai Consiglieri. A tal fine, l'interrogante deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Presidente, debitamente motivata.

### **Articolo 54** (Svolgimento delle interrogazioni)

1.In principio di seduta il Presidente provvede direttamente o invita l'assessore del ramo a dare lettura dell'interrogazione e a rispondere a ciascuna di esse. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 10 minuti.

2.Non si dà corso all'interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

### **Articolo 55** (Modalità delle interrogazioni)

1.Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante, dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

### **Articolo 56** (Numero delle interrogazioni da svolgersi)

1.Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere più di due interrogazioni.

### **Articolo 57** (Delle interpellanze)

1.L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare. Il consigliere che intende rivolgere interpellanza deve farne domanda per iscritto.

2.L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione. Nella stessa seduta nessun consigliere può svolgere più di un'interpellanza.

### **Articolo 58** (Dichiarazione dell'interrogante)

1.Dopo le spiegazioni date dal Sindaco e/o Assessore, l'interrogante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

2.L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date può presentare una mozione.

3.Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza. Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

### **Articolo 59** (Delle mozioni)

1.Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da un'interpellanza. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

2.Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.

3.Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

4. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

#### **Articolo 60** (Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. Quando il numero delle interrogazioni, mozioni e interpellanze sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di un ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

#### **Articolo 61** (Mozione di sfiducia)

1. Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta. È ammesso il voto di sfiducia nei confronti di un solo componente della Giunta.

2. Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di consiglieri pari almeno ai 2/5 di quelli assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione.

4. Qualora una mozione di sfiducia da votarsi per appello nominale riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

#### **Articolo 62** (Decadenza del Sindaco e della Giunta)

1. Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per l'elezione dei suoi organi istituzionali.

#### **Articolo 63** (Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco vengono svolte da chi riveste la carica di Vice Sindaco.

#### **Articolo 64** (Vacanza del seggio del Consigliere)

1. Il seggio del Consigliere comunale che durante il quinquennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

#### **Articolo 65** (Della verbalizzazione)

1. Di ogni adunanza dell'assemblea il Segretario Comunale o chi lo sostituisce deve indicare, su apposito registro:

1. la data e l'ora della seduta;
2. il nome e cognome dei consiglieri presenti e quelli assenti;
3. l'argomento che viene trattato;
4. il risultato della discussione, con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che si siano astenuti.

Nella verbalizzazione può farsi assistere da funzionari del Comune da lui designati oppure utilizzare un registratore.

2. Il registro (cd. brogliaccio) costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta, oltre al riferimento delle singole proposte di deliberazione, i motivi principali delle discussioni e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo in sintesi i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

4. Quando un Consigliere lo richiede, della verbalizzazione può essere data immediatamente lettura da parte del Segretario Comunale o chi lo sostituisce. Qualora un Consigliere intenda richiedere modifiche o integrazioni relative alle proprie dichiarazioni, queste non potranno riferirsi in alcun modo alla discussione del merito dell'argomento. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica e questa s'intende approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Eventuali ingiurie, minacce o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale, a meno che non ne faccia richiesta, nel corso della stessa adunanza, il Consigliere che si ritiene oggetto delle stesse.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere solo l'ordine degli interventi succedutisi e l'esito finale delle discussioni.

#### **Articolo 66** (Sedute segrete)

1. Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente o impedito, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane, ove non sia preposto il posto di Vice Segretario.

#### **Articolo 67** (Consigliere comunale con funzioni di Segretario)

1. Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

#### **Articolo 68** (Funzioni del Segretario Comunale)

1. Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte a assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

2. Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione. Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

#### **Articolo 69** (Pubblicazione dei provvedimenti adottati)

1. La pubblicazione degli atti avviene in osservanza della legge regionale n. 38 del 13.12.1994 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 70** (Redazione delle deliberazioni)

1. Il Segretario comunale o chi lo sostituisce ai sensi delle norme del presente regolamento cura la redazione delle deliberazioni adottate sulla base della proposta di delibera agli atti.

2. La modifica e/o integrazione della proposta in sede di dibattito, comporta la riacquisizione del parere di regolarità tecnica e/o contabile.

3. Le deliberazioni originali sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

4. Il servizio amministrativo cura gli ulteriori adempimenti conseguenti, compresa la pubblicazione e la conformizzazione delle copie.

**Articolo 71** (Invio copie delle delibere ai capigruppo)

1. Una copia delle deliberazioni viene inviata dal Segretario ai capigruppo consiliari.

**Articolo 72** (Custodia delle deliberazioni)

1. Il Segretario comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

**Articolo 73** (Indice delle deliberazioni)

1. Alla fine di ogni anno si provvederà alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio.

2. Ogni volume dev'essere munito di un indice cronologico.

## Capo VI

### DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 74** (Firma di ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze)

1. Ogni consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario. Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

**Articolo 75** (Comunicazioni del Presidente)

1. Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazioni.

2. Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

**Articolo 76** (Celebrazione di eventi e commemorazioni)

1. A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e d'interesse generale.

2. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 20 minuti.

**Articolo 77** (Rinvio alle norme di legge)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di leggi vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentiti i capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.

**Articolo 78** (Entrata in vigore)

---

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente normativa comunale in materia con esso incompatibile.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi i tempi di pubblicazione della delibera di approvazione.

---